

Cod. 2.4.02.

Oggetto: Focolai di Peste Suina Africana (PSA). Istituzione Zona di Protezione e Zona di Sorveglianza.

IL DIRETTORE DELLA SC SANITA' ANIMALE**VISTA** la Legge 23.12.78, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;**VISTA** la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i.;**VISTO** il Decreto 28 giugno 2022 Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini;**VISTO** il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1 lettera c);**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;**VISTO** il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;**VISTO** il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;**VISTO** il Decreto D.G. n. 359 del 09.06.2022 di adozione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/6805 del 02.08.2022;**VISTE** le precedenti Ordinanze n. 47044 del 21 agosto 2023 e n. 48306 del 28 agosto 2023 con cui ATS Pavia ha istituito delle zone di Protezione e di Sorveglianza di raggio rispettivamente di 3 e 10 km intorno ai focolai accertati di PSA;**STANTE** l'attuale situazione epidemiologica, con ulteriori casi sul territorio della provincia di Pavia;**VISTA** la Decisione di Esecuzione (UE) 2023/1684 della Commissione del 31 agosto 2023 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia, che stabilisce all'art. 1 l'istituzione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza che comprendano almeno le aree elencate nell'allegato alla decisione stessa, fissandone altresì la durata;**CONSIDERATA** la necessità di adottare, in conformità all'articolo 3, lettera a) del Regolamento di Esecuzione n. 594/2023, all'articolo 21, paragrafo 1 del Reg (UE) 2020/687 e all'articolo 19 del Decreto Legislativo 136/2022, le misure finalizzate ad impedire il diffondersi della malattia comprendenti l'istituzione di zone di restrizione di estensione e durata conformi alle indicazioni delle Decisione suddetta, nonché di definire, in tali zone, le misure di applicazione previste dal Reg (UE) 2020/687;**ORDINA**

- L'istituzione della Zona di Protezione da PSA, così come delimitata dalla mappa allegata, che interessa i Comuni di: Alagna, Barbianello, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bressana Bottarone, Calvignano, Carbonara al Ticino, Casatisma, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Cava Manara, Cervesina, Codevilla, Corana, Cornale e Bastida, Corvino San Quirico, Dorno, Ferrera Erbognone, Fortunago, Garlasco, Gropello Cairoli, Lungavilla, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia,

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di PaviaV.le Indipendenza, 3 - 27100 PAVIA - www.ats-pavia.it

D.G.R. cost. n. X/4469 del 10.12.2015 - Partita I.V.A. 02613260187

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale**S.C.Sanità Animale**

☎ +39 (0382) 432840 Fax +39 (0382) 432858

Montesegale, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pancarana, Pietra de' Giorgi, Pieve Albignola, Pinarolo Po, Pizzale, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano Terme, Robecco Pavese, Rocca Susella, San Martino Siccomario, Sannazzaro de' Burgondi, Santa Giuletta, Scaldasole, Silvano Pietra, Sommo, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Valeggio, Verretto, Villanova d'Ardenghi, Voghera, Zerbolò e Zinasco, e che coinvolge gli allevamenti ricadenti in tali Comuni elencati in allegato;

- L'adozione delle misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e relativi allegati, nella zona di PROTEZIONE:
 - a) censimento di tutte le aziende suinicole e effettuazione, da parte dei Veterinari Ufficiali competenti, di almeno una visita presso tutti gli stabilimenti suinicoli ricadenti in zona di protezione, il più presto possibile e senza ritardi ingiustificati e indagini di laboratorio nel rispetto delle disposizioni del Manuale operativo Pesti suine rev.n.3, capitolo 4.2 e conformemente all'art. 3 e all'allegato I del Regolamento (UE) 2020/687, nelle aziende suinicole ordinarie ubicate all'interno della zona;
 - b) eventuali mortalità anomale o segni clinici riferibili a PSA sono immediatamente segnalati, in conformità all'articolo 6 del Decreto Legislativo 136/2022, al Servizio Veterinario dell' A.T.S. che svolge gli opportuni accertamenti;
 - c) sono disposti, in attuazione all'articolo 27 del Reg (UE) 2020/687, i divieti delle attività, di cui all'allegato VI del Reg (UE) 2020/687 per la PSA compresi i movimenti, riguardanti i suidi e i loro prodotti e altri materiali da e verso la zona di protezione e all'interno di essa. Sono esonerati da tale divieto i prodotti di origine animale considerati merci sicure per PSA conformemente all'allegato VII del Reg (UE) 2020/687;
 - d) ogni movimentazione di suidi, materiale germinale, prodotti, sottoprodotti e materiali verso la zona di protezione o al suo interno è subordinato ad autorizzazione e ad altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune. Il Veterinario Ufficiale competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione avvenga:
 - 1) senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
 - 2) privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie
 - 3) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili
 - e) il Veterinario Ufficiale competente dispone e supervisiona che tutti i movimenti di corpi interi o parti di suidi selvatici o detenuti morti delle specie elencate dalla zona soggetta a restrizioni siano destinati alla trasformazione o allo smaltimento in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto preferibilmente all'interno della zona e ove ciò non sia possibile, previo nulla osta della AC competente per destinazione;
 - f) è vietata la movimentazione di suini dalla zona di protezione, inclusa quella per pascolo; la Regione può autorizzare, in conformità al Decreto 136/2022, articolo 21 e secondo modalità e protocolli definiti e comunque nel rispetto delle condizioni del Reg (UE) 2020/687, il trasporto diretto a uno stabilimento di macellazione appositamente designato;
 - g) è vietata la movimentazione di carni fresche dalla zona di protezione, Sono escluse da tale divieto, in conformità al Reg (UE) 2020/687 articolo 27, comma 3, lettera d) i prodotti fabbricati nella zona di protezione che sono stati ottenuti da suini allevati, detenuti al di fuori della zona di protezione, indipendentemente dalla zona in cui ha sede lo stabilimento di macellazione a condizione che vi sia completa separazione da carni di suini allevati in zona di restrizione. La Regione, in conformità al Decreto 136/2022, articolo 21, può rilasciare deroghe al divieto alle condizioni dell'articolo 33 e degli allegati VII e IX del Reg (UE) 2020/687;
 - h) rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione, di adeguate misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione della peste suina africana e nel rispetto del Decreto 28 giugno 2022;
 - i) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare suidi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiera, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza che possa veicolare il virus, devono essere puliti e disinfettati senza indugio dopo ogni trasporto, conformemente all'articolo 24 del Regolamento (UE) 687/2020, con prodotti efficaci nei confronti della PSA riportati nel Manuale operativo delle pesti; i mezzi di trasporto

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia

V.le Indipendenza, 3 - 27100 PAVIA - www.ats-pavia.it

D.G.R. cost. n. X/4469 del 10.12.2015 - Partita I.V.A. 02613260187

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale

S.C. Sanità Animale

☎ +39 (0382) 432840 Fax +39 (0382) 432858

- utilizzati per i movimenti di suidi e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi materiale che comportino un rischio per la sanità animale;
- j) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di animali dalle aziende che detengono suidi. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana e non abbiano accesso alle aree di stabulazione dei suidi;
 - k) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento del letame, comprese le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato o dei liquami, che devono essere opportunamente stoccati e riparati, anche da insetti e roditori; in accordo all'articolo 35 del Reg (UE) 2020/687 e al Decreto Legislativo 136/2022, articolo 21, la Regione può, in deroga, autorizzare il trasporto a un impianto riconosciuto per un trattamento adeguato a distruggere i virus della Peste suina africana eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1069/2009;
 - l) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di suidi;
 - m) sono vietate la raccolta di sperma, ovociti ed embrioni di suidi detenuti, l'inseminazione artificiale itinerante e la monta naturale itinerante di suidi detenuti;
 - n) è vietato il rilascio di selvaggina per ripopolamento delle specie sensibili;
 - o) sono vietati i movimenti di frattaglie di animali detenuti e selvatici delle specie elencate da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni;
 - p) è vietato il pascolo vagante delle greggi e delle mandrie.
- L'istituzione della Zona di Sorveglianza da PSA, così come delimitata dalla mappa allegata, che interessa i Comuni di: Albaredo Arnaboldi, Albonese, Albuzzano, Areno Po, Badia Pavese, Bascapè, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Borgo San Siro, Bornasco, Bosnasco, Breme, Broni, Campospinoso, Candia Lomellina, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casei Gerola, Casorate Primo, Cassolnovo, Castana, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Ceranova, Ceretto Lomellina, Cernago, Certosa di Pavia, Chignolo Po, Cigognola, Cilavegna, Confienza, Copiano, Corteolona e Genzone, Costa de' Nobili, Cozzo, Cura Carpignano, Filighera, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Gerenzago, Giussago, Golferenzo, Gravellona Lomellina, Inverno e Monteleone, Landriano, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lirio, Lomello, Maghero, Marcignago, Marzano, Mede, Mezzanino, Miradolo Terme, Montù Beccaria, Montecalvo Versiggia, Montescano, Monticelli Pavese, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Palestro, Parona, Pavia, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Portalbera, Rea, Robbio, Rognano, Roncaro, Rosasco, Rovescala, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San Genesio ed Uniti, San Giorgio di Lomellina, San Zenone al Po, Santa Cristina e Bissone, Santa Maria della Versa, Sant'Alessio con Vialone, Sant'Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Semiana, Sizzano, Spessa, Stradella, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Torre d'Arese, Torre de' Negri, Torre d'Isola, Torrevecchia Pia, Travacò Siccomario, Trivolzio, Tromello, Trovo, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Vellezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Verrua Po, Vidigulfo, Vigevano, Villa Biscossi, Villanterio, Vistarino, Zeccone, Zeme, Zenevredo, Zerbo, e che coinvolge gli allevamenti ricadenti in tali Comuni elencati in allegato;
 - L'adozione delle misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e relativi allegati, nella zona di SORVEGLIANZA:
 - q) effettuazione, con la massima tempestività, da parte dei Veterinari Ufficiali competenti, del censimento di tutte le aziende suinicole e visite delle aziende a campione, in conformità all'articolo 26 e all'allegato I, sezione A.3;
 - r) eventuali mortalità anomale o segni clinici riferibili a PSA sono immediatamente segnalati, in conformità all'articolo 6 del Decreto Legislativo 136/2022, al Servizio Veterinario dell'A.T.S. che svolge gli opportuni accertamenti;
 - s) sono disposti in attuazione all'articolo 42 del Reg (UE) 687/2020, i divieti delle attività, di cui all'allegato VI del Reg (UE) 2020/687 per la PSA, compresi i movimenti, riguardanti i suidi e i loro prodotti e altri materiali da e verso la zona di sorveglianza e all'interno di

- essa. Sono esonerati da tale divieto i prodotti di origine animale considerati merci sicure per PSA conformemente all'allegato VII del Reg (UE) 2020/687;
- t) ogni movimentazione di suidi, materiale germinale, prodotti, sottoprodotti e materiali, verso la zona di sorveglianza o al suo interno è subordinato ad autorizzazione e ad altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune. Il Veterinario Ufficiale competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza avvenga:
 - 1) senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
 - 2) privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie
 - 3) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili
 - u) è vietata la movimentazione di suidi in uscita dalla zona di sorveglianza, inclusa quella per pascolo, salvo autorizzazioni rilasciate dalla Regione in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti, comunque nel rispetto delle condizioni del Reg (UE) 2020/687; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
 - v) è vietata la movimentazione di carni fresche dalla zona di sorveglianza. Sono escluse da tale divieto, in conformità al Reg (UE) 2020/687 articolo 27, comma 3, lettera d) i prodotti fabbricati nella zona di sorveglianza che sono stati ottenuti da suini allevati, detenuti al di fuori della zona di sorveglianza, indipendentemente dalla zona in cui ha sede lo stabilimento di macellazione a condizione che vi sia completa separazione da carni di suini allevati in zona di restrizione. La Regione, in conformità al Decreto 136/2022, articolo 21, può rilasciare deroghe al divieto alle condizioni dell'articolo 44 e nel rispetto dell'articolo 49 e degli allegati VII e IX del Reg (UE) 2020/687;
 - w) chiunque entri o esca dall'azienda deve rispettare adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione della peste suina africana e nel rispetto del Decreto 28 giugno 2022;
 - x) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare suidi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiera, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza che possa veicolare il virus, devono essere puliti e disinfettati senza indugio dopo ogni trasporto, conformemente all'articolo 24 del Regolamento (UE) 687/2020, con prodotti efficaci nei confronti della PSA riportati nel Manuale operativo delle pesti; i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di suidi e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi materiale che comportino un rischio per la sanità animale;
 - y) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di animali dalle aziende che detengono suidi. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana e non abbiano accesso alle aree di stabulazione dei suidi;
 - z) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento del letame, comprese le lettiera e il materiale da lettiera utilizzato o dei liquami, che devono essere opportunamente stoccati e riparati, anche da insetti e roditori; in accordo all'articolo 51 del Reg (UE) 2020/687 e al Decreto Legislativo 136/2022, articolo 21, la Regione può, in deroga, rilasciare autorizzazione per invio a un impianto autorizzato;
 - aa) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di suidi;
 - bb) sono vietate la raccolta di sperma, ovociti ed embrioni di suidi detenuti, l'inseminazione artificiale itinerante e la monta naturale itinerante di suidi detenuti;
 - cc) è vietato il rilascio di selvaggina per ripopolamento delle specie sensibili;
 - dd) sono vietati i movimenti di frattaglie di animali detenuti e selvatici delle specie elencate da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni.

Le presenti misure sono mantenute fino al 18 novembre 2023, fatte salve eventuali modifiche e proroghe dettate dall'evoluzione dell'epidemia.

Per quanto non in contrasto, restano in vigore le misure previste da zone di restrizione disposte da Disposizioni nazionali o regionali.

Eventuali depopolamenti preventivi nelle succitate zone di restrizione saranno disposti con apposita Ordinanza di ATS Pavia, su autorizzazione Regionale, previo parere del Ministero della Salute e del Commissario Straordinario, ed effettuati con le modalità più opportune e in base ad una analisi del rischio in funzione del contesto epidemiologico e delle modalità di allevamento.

Si incaricano i Veterinari Ufficiali competenti per territorio della notifica agli interessati, della vigilanza e del controllo della presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore e che sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati, cui si richiede di provvedere alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

La presente Ordinanza sostituisce le precedenti n. 47044 del 21 agosto 2023 e n. 48306 del 28 agosto 2023 citate in premessa.

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR della Regione Lombardia.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Dott.ssa Marina Patti
Il Direttore della SC Sanità Animale
(firmato digitalmente)

Allegati: Mappa
Elenco Allevamenti in ZP e ZS

Il Responsabile del procedimento: dr. Marina Patti ☎ +39 (0382) 432832 e-mail: marina.patti@ats-pavia.it

NOTIFICA

IL SOTTOSCRITTO

DICHIARA DI AVER NOTIFICATO IN DATA

L' ORDINANZA n. del

AL SIGNOR

LOCALITA'

FIRMA PER RICEVUTA

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 49790/2023 del 05/09/2023